

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	DIRITTO COMMERCIALE
02	ENTI NON COMMERCIALI
	FISCALE
03	IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili
04	IMPOSTE DIRETTE - IRES - Norme generali sulle valutazioni - Transfer pricing
	AGEVOLAZIONI
06	AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo
07	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CORONAVIRUS
09	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CORONAVIRUS
	LAVORO
10	PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali
11	Leggi In evidenza
12	Scadenze
- —	



Notizie

Diritto commerciale

ENTI NON COMMERCIALI

Enti del Terzo settore - Risposte a quesiti (nota Min. Lavoro 30.11.2021 n. 18244)

Con la nota 30.11.2021 n. <u>18244</u>, il Ministero del Lavoro esamina alcuni aspetti della disciplina degli enti del Terzo settore (ETS), con specifico riguardo all'ordinamento e all'amministrazione, all'apporto del volontariato e al ruolo delle reti associative nell'ambito della procedura di iscrizione al nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Ordinamento e amministrazione degli enti del Terzo settore

Un primo chiarimento riguarda l'applicabilità agli ETS dell'istituto della cooptazione di cui all'art. 2386 c.c. previsto per le società di capitali. La norma dispone che, qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, i rimanenti provvedono alla loro sostituzione, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, fino alla prima assemblea utile, la quale può confermarli oppure revocarli.

Nell'ambito degli ETS, a differenza delle società di capitali, risulta prevalente la necessità di tutelare il principio di democraticità rispetto alla continuità della gestione dell'ente. In assenza di un espresso richiamo all'interno del DLgs. 117/2017, il Ministero esclude che per le associazioni ETS si possa ricorrere de jure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti; anche un'eventuale clausola statutaria che la prevedesse risulterebbe non conforme al codice del Terzo settore. Per tali enti, nel caso in cui la maggioranza dei componenti di nomina assembleare venisse meno, l'assemblea dovrebbe essere convocata con la massima urgenza, ferma restando la possibilità per lo statuto di collegare la decadenza dell'intero organo al verificarsi di un numero inferiore di cessazioni.

Tale istituto può, invece, essere previsto per le fondazioni ETS, mediante clausola statutaria. In mancanza, risulterebbe applicabile l'<u>art. 25</u> c.c. che demanda all'Autorità governativa (per le fondazioni ETS, il RUNTS, ai sensi dell'<u>art. 90</u> del DLgs. 117/2017) "la nomina e la sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi".

Per quanto concerne le organizzazioni di volontariato (ODV), queste possono riservare la nomina di una minoranza degli amministratori a soggetti esterni, quali altri ETS o enti senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 25 co. 6 del DLgs. 117/2017, a condizione che gli eletti siano scelti tra gli associati dell'ODV, oppure tra i soggetti preindividuati dagli enti associati all'ODV stessa, nell'ambito delle rispettive basi associative.

Un ulteriore aspetto esaminato dalla nota riguarda la possibilità, per le associazioni ETS, di prevedere negli statuti o nei regolamenti attuativi, categorie di associati con diritti sociali limitati. Viene precisato che, in linea generale, la previsione di categorie di associati può essere effettuata in considerazione, ad esempio, del maggior impegno, anche economico, di alcuni associati rispetto alla generalità, oppure della tipologia di attività da svolgere, ferma restando che a ciascuna categoria dev'essere garantita la parità dei diritti associativi, anche sotto il profilo dell'elettorato attivo e passivo.

Apporto del volontariato

Nell'ambito delle ODV e delle APS, gli artt. <u>33</u> e <u>36</u> del DLgs. <u>117/2017</u> dispongono che il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari (o, per le APS, al 5% del numero degli associati). Al riguardo, la nota ha precisato che:

- il calcolo del predetto rapporto percentuale si effettua secondo un "criterio per teste";
- per "lavoratori" devono intendersi i lavoratori dipendenti e parasubordinati, con esclusione dei lavoratori occasionali o di quanti svolgono *una tantum* prestazioni lavorative di carattere autonomo, nonché dei lavoratori distaccati che non sono effettivamente impiegati nell'attività dell'ente.

In relazione ai lavoratori dell'ODV, viene inoltre chiarito che non è estensibile a tali associazioni la possibilità di avvalersi delle prestazioni lavorative retribuite dei propri associati, specificamente prevista invece per le associazioni di promozione sociale (art. 36 del DLgs. 117/2017). Trattandosi di enti dotati di una disciplina speciale, solo in parte coincidente, il Ministero esclude in tal caso il ricorso all'analogia.

Iscrizione al RUNTS

In relazione alle procedure di iscrizione al RUNTS, viene chiarito che:



- nell'ambito delle reti associative o delle associazioni di grandi dimensioni, devono essere comunicati i dati dei soggetti che ricoprono cariche sociali nell'ambito degli organi di amministrazione di primo livello (nel caso esaminato, la Presidenza nazionale e la Direzione nazionale);
- per gli enti aderenti alle reti associative, la domanda di iscrizione al RUNTS può essere presentata dal rappresentante legale dell'articolazione territoriale intermedia della rete associativa (anziché esclusivamente dal rappresentante legale della rete associativa ai sensi dell'art. 47 co. 1 del DLgs. 117/2017);
- nelle more dell'iscrizione al RUNTS, sono considerate reti associative, ai fini della presentazione delle istanze di iscrizione per conto degli enti ad esse aderenti, le ASP nazionali con almeno 100 enti iscritti e le ODV per le quali il Ministero del Lavoro, nell'ambito delle procedure di trasmigrazione al nuovo registro, abbia verificato la presenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 41 del DLgs. 117/2017.

art. 26 DLgs. 3.7.2017 n. 117

art. 33 co. 1 DLgs. 3.7.2017 n. 117

art. 36 co. 1 DLgs. 3.7.2017 n. 117

art. 41 co. 1 DLgs. 3.7.2017 n. 117

Nota Min. Lavoro e politiche sociali 30.11.2021 n. 18244

Il Sole - 24 Ore del 1.12.2021, p. 38 - "Le reti del volontariato chiedono l'iscrizione al Runts per gli affiliati" - Pettinacci - Sepio

Il Quotidiano del Commercialista del 1.12.2021 - "Parità di diritti tra le categorie di associati negli enti del Terzo settore" - Rivetti

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Detrazioni "edilizie" - Novità del DL 157/2021 (c.d. decreto "antifrodi") - Visto di conformità sulle comunicazioni di opzione e attestazione di congruità delle spese - Chiarimenti (circ. Agenzia delle Entrate 29.11.2021 n. 16)

Con la circ. Agenzia delle Entrate 29.11.2021 n. <u>16</u> sono stati forniti i primi chiarimenti con riguardo alle misure introdotte dal DL 11.11.2021 n. <u>157</u> (c.d. decreto "antifrodi") per il contrasto alle frodi nel settore dei *bonus* edilizi.

Con il DL 11.11.2021 n. 157 (c.d. decreto "antifrodi"), in vigore dal 12.11.2021, sono state previste:

- modifiche alla disciplina recata dagli <u>artt. 119</u> e <u>121</u> del DL 34/2020, che estendono l'obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi;
- l'introduzione del nuovo <u>art. 122-bis</u> del DL 34/2020 recante "Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi";
- la specificazione dei poteri dell'Agenzia delle Entrate, ai fini delle successive attività di controllo e di recupero degli importi dovuti non versati.

Visto di conformità e congruità delle spese per le detrazioni "edilizie"

Nel caso di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione "edilizia" altrimenti spettante (diversa dal superbonus 110%), il nuovo co. 1-ter dell'art. 121 del DL 34/2020 dispone che:

- il contribuente richieda il visto di conformità;
- i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'art. 119 co. 13-bis del DL 34/2020.

L'obbligo del visto di conformità e di attestazione della congruità delle spese esteso a tutte le opzioni esercitate ai sensi dell'art. 121 co. 1 del DL 34/2020, è obbligatorio, in via di principio, per tutte le comunicazioni trasmesse a partire dal 12.11.2021.

Con riguardo ai bonus diversi dal superbonus, la circ. 16/2021 precisa che:

- i sopravvenuti obblighi di visto di conformità e di attestazione di congruità delle spese si applicano sulle comunicazioni di opzione presentate all'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 12.11.2021, con l'esclusione però di quelle che si riferiscono a spese sostenute (con stipula di accordi di cessione o emissione di fatture



con annotazione dello sconto da parte del fornitore) prima di tale data;

- il visto di conformità, per l'opzione di sconto in fattura o di cessione del credito, può essere rilasciato dai medesimi soggetti abilitati al suo rilascio nel caso di "opzioni superbonus", con applicazione delle medesime sanzioni in caso di conformità infedele; a sua volta l'attestazione di congruità delle spese può essere rilasciata dai tecnici abilitati al suo rilascio con riguardo alle spese relative a "interventi superbonus";
- l'attestazione di congruità delle spese può essere rilasciata anche in assenza di un SAL o di una dichiarazione di fine lavori, ma è necessario che si riferisca a interventi che "risultino perlomeno iniziati".

Superbonus del 110% - Visto di conformità esteso

Per quanto riguarda il superbonus del 110% di cui all'<u>art. 119</u> del DL 34/2020, invece, il visto di conformità (già richiesto in caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ai sensi dell'<u>art. 121</u> del DL 34/2020) diventa obbligatorio anche nel caso in cui si intenda fruire della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, con l'eccezione delle dichiarazioni:

- precompilate presentate direttamente dal contribuente all'Agenzia delle Entrate;
- presentate tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale.

La circ. Agenzia delle Entrate 16/2021 ha chiarito che l'obbligo di rilasciare il visto di conformità:

- è escluso nel caso sia presentata la dichiarazione precompilata direttamente dal contribuente (modello 730 o modello REDDITI), ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (modello 730);
- trova applicazione per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, cui si applica il "criterio di cassa", con riferimento alle spese sostenute dal 12.11.2021. L'obbligo non riguarda le spese sostenute nel 2020 indicate nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2021 per tale anno di imposta (730/2021 o modello REDDITI 2021, anche se presentati dopo l'11.11.2021);
- trova applicazione per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, cui si applica il criterio di competenza, con riferimento alle fatture emesse dal 12.11.2021 (a prescindere dal periodo di imputazione della spesa);
- riguarda solo i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione del 110% (non si tratta del visto di conformità sulle dichiarazioni che rimane comunque necessario nei casi normativamente previsti).

Detraibilità delle spese per il visto di conformità

Le spese sostenute per l'apposizione del visto di conformità, anche nel caso in cui il contribuente fruisca del superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi, sono detraibili ai sensi dell'art. 119 co. 15 del DL 34/2020.

art. 1 DL 11.11.2021 n. 157 art. 119 DL 19.5.2020 n. 34 art. 121 DL 19.5.2020 n. 34 DL 11.11.2021 n. 157

Circolare Agenzia Entrate 29.11.2021 n. 16Risposte

Agenzia Entrate 22.11.2021

Scheda n. 636.29 in Agg. 11/2021 - "Detrazioni "edilizie" - Novità del decreto "Antifrode"" - Zanetti - Zeni

Il Quotidiano del Commercialista del 30.11.2021 - "Asseverazione delle spese nelle opzioni edilizie con lavori perlomeno iniziati" - Zanetti - Zeni

Il Quotidiano del Commercialista del 4.12.2021 - "Visto di conformità anche per le comunicazioni delle rate residue" -

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Norme generali sulle valutazioni - Transfer pricing - Documentazione idonea per il regime premiale (circ. Agenzia delle Entrate 26.11.2021 n. 15)

La circ. Agenzia delle Entrate 26.11.2021 n. <u>15</u> ha fornito chiarimenti in merito alla documentazione idonea a garantire l'accesso al regime premiale della disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione in materia di prezzi di trasferimento.

Contenuto della documentazione

A questo riguardo:

- il Masterfile raccoglie informazioni relative al gruppo multinazionale,



- la documentazione nazionale contiene informazioni concernenti le operazioni infragruppo relative all'entità locale.

In entrambi i casi, la struttura prevista dal provv. 23.11.2020 n. <u>360494</u>, nonché la relativa titolazione e numerazione, devono intendersi non modificabili, salvo modifiche parziali e integrazioni che non comportino una modifica sostanziale delle informazioni richieste e che siano strettamente necessarie.

Con specifico riferimento al *Masterfile*, la circ. n. <u>15/2021</u> precisa che, nel caso di gruppi multinazionali con una struttura decentralizzata, ossia costituita da divisioni con linee di attività che operano in modo indipendente, è possibile che tale documento riguardi la specifica divisione in cui opera l'entità locale. Quest'ultima può presentare anche il *Masterfile* predisposto dal soggetto controllante diretto o indiretto, riguardante il gruppo nel suo complesso o la singola divisione in cui opera; tuttavia, qualora tale documento rechi una diversa struttura o minori informazioni rispetto a quelle richieste dal provvedimento, lo stesso dovrà essere integrato con un documento di raccordo della struttura o in una o più appendici.

Forma del Masterfile e della Documentazione Nazionale

Al fine di conferire data certa, tali documenti devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La tardiva apposizione della firma elettronica con marca temporale equivale ad assenza della stessa.

Termini di consegna della documentazione

In assenza di consegna immediata, il contribuente deve consegnare la documentazione all'Amministrazione finanziaria entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta, pena l'esclusione dal beneficio della *penalty protection*.

Informazioni supplementari o integrative devono essere fornite entro 7 giorni dalla richiesta, salvo termine più ampio fissato in considerazione della complessità delle operazioni.

Estensione e condizioni di efficacia della documentazione idonea

La documentazione è redatta su base annuale, produce effetti esclusivamente per il periodo di imposta cui si riferisce e deve essere conservata fino al termine di decadenza per l'accertamento.

L'Agenzia non è vincolata alla disapplicazione delle sanzioni ove, pur rispettando la struttura formale, la documentazione non presenti nel complesso contenuti informativi completi, ivi compresa la firma elettronica con marca temporale, oltre che nei casi in cui le informazioni fornite non corrispondono in tutto o in parte al vero.

Comunicazione del possesso della documentazione idonea

L'esimente sanzionatoria si applica solo se il contribuente che detiene la documentazione ne dà apposita comunicazione in dichiarazione dei redditi.

Risulta valida la comunicazione effettuata con le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine ordinario, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste e del ravvedimento operoso; conseguentemente, il *Masterfile* e la Documentazione nazionale devono essere firmati mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione tardiva, sostitutiva o integrativa.

Scaduti i 90 giorni, la comunicazione può essere effettuata in base alla disciplina della remissione *in bonis*, se è stata predisposta la documentazione idonea con marca temporale al più tardi entro 90 giorni dal termine ordinario; in tal caso, la comunicazione deve essere eseguita entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.

Nel caso di dichiarazione integrativa, la documentazione può essere integrata o modificata se la dichiarazione originaria recava l'indicazione del possesso della documentazione; diversamente, laddove la comunicazione non sia stata eseguita al più tardi con la remissione *in bonis*, la stessa non potrebbe essere effettuata in sede di dichiarazione integrativa.

Valutazione della documentazione idonea

Si tratta di una valutazione di carattere sostanziale, volta a valorizzare i dati e gli elementi conoscitivi attinenti l'accurata delineazione delle transazioni e l'analisi di comparabilità, indipendentemente dalla circostanza che il metodo di determinazione dei prezzi prescelto risulti diverso da quello adottato dall'Amministrazione finanziaria.

art. 110 co. 7 DPR 22.12.1986 n. 917

Circolare Agenzia Entrate 26.11.2021 n. 15

Il Quotidiano del Commercialista del 27.11.2021 - "Necessaria la firma elettronica con marca temporale nel transfer pricing" - Corso

Il Sole - 24 Ore del 27.11.2021, p. 24 - "Transfer pricing, niente sanzioni se c'è buona documentazione" - Germani



Il Sole - 24 Ore del 27.11.2021, p. 24 - "La firma del masterfile attesta la data certa" - Avolio - Bergami -Santacroce

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Prezzi di trasferimento" - Corso L. - Valente G.

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo - Aiuti corrisposti a fronte dell'emergenza epidemiologica - Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato - Rispetto dei massimali - Efficacia temporale (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 1.12.2021 n. 797)

di Anita Mauro

Nella risposta ad interpello 1.12.2021 n. <u>797</u>, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato l'applicazione delle soglie di compatibilità degli aiuti di Stato al credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, di cui all'<u>art. 28</u> del DL 34/2020.

Soglie di compatibilità e credito locazioni

Si ricorda che il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, previsto dall'art. 28 del DL 34/2020, è soggetto al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (comunicazione Commissione europea 19.3.2020 C (2020) 1863 final, e successive modifiche).

In particolare, tale aiuto rientra, a norma dell'art. 1 co. 13 del DL 41/2021, tra quelli di cui alla Sezione 3.1, per i quali il massimale è passato, dal 28.1.2021, da 800.000,00 euro a 1.800.000,00 euro per ciascuna impresa (da intendersi come "impresa unica").

Inoltre, per tali aiuti è richiesta un'autodichiarazione al fine di garantire il monitoraggio e il controllo degli aiuti previsti, il cui decreto attuativo è ancora in attesa di pubblicazione.

Applicabilità delle soglie sulla base della concessione dell'aiuto

L'Agenzia rileva che, come specificato nella decisione della Commissione UE "Aiuto di Stato SA.626668 (2021/N)", l'applicazione delle diverse soglie di compatibilità dipende dalla data di concessione dell'aiuto, se anteriore o successiva al 28.1.2021.

In particolare, con riferimento alle misure complessive rientranti nella Sezione 3.1, opera:

- il limite di 800.000,00 euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 19.3.2020 al 27.1.2021;
- il limite di 1.800.000,00 euro per gli aiuti ricevuti dal 28.1.2021 al 31.12.2021.

Nel caso di specie, posto che si trattava di un credito d'imposta locazioni "concesso" prima del 28.1.2021, operava, quindi, la soglia di 800.000,00 euro.

Data di concessione dell'aiuto

Per l'individuazione dalla "data di concessione", secondo le indicazioni della suddetta decisione, è necessario fare riferimento:

- alla data di approvazione della domanda di aiuto qualora la concessione dell'aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione;
- alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi o alla data di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d'imposta;
- alla data di entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi (tra cui l'annullamento delle rate IMU).

Pertanto, nel caso del credito d'imposta locazioni, la data di concessione dovrebbe coincidere con la "data di presentazione della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione".

Istruzioni dell'istanza del modello perequativo

Quanto fin qui affermato trova riscontro nelle istruzioni alla compilazione delle recenti istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto del DL "Sostegni-bis", nel quale occorre dichiarare gli aiuti già ricevuti che concorrono al raggiungimento delle soglie.

Infatti, nella tabella contenuta nelle istruzioni per la compilazione dell'istanza del contributo "perequativo", vengono elencate le varie norme di riferimento per il credito locazioni, specificando che la data di concessione dell'aiuto va individuata, per i crediti d'imposta, nella data di presentazione della dichiarazione



dei redditi (purché effettuata entro il 31.12.2021), ovvero nella data di approvazione della compensazione, da intendersi alternativamente come:

- data della maturazione;
- data del rilascio della ricevuta che attesta la presa in carico da parte dell'Agenzia delle Entrate della comunicazione effettuata dal contribuente;
- data di presentazione del modello F24.

Cessionario del credito

Il caso di specie presentava una peculiarità, in quanto faceva riferimento a un soggetto che non era l'originario titolare del credito, bensì era risultato cessionario del credito d'imposta locazioni. In tale situazione, come precisato dal provv. Agenzia delle Entrate 1.7.2020 n. 250739, "la quota dei crediti d'imposta ceduti che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta" ma, "in alternativa all'utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la prima cessione i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti".

Sulla base di tali norme, pertanto, il cessionario, resosi conto di non poter utilizzare integralmente i crediti ottenuti in sede di cessione, a causa del raggiungimento del limite di compatibilità degli Aiuti di Stato, avrebbe potuto ulteriormente cedere la parte di credito non compensata entro il 31.12.2020 "in ragione dell'impossibilità di fruirne direttamente o di cedere il credito negli anni successivi".

art. 1 co. 13 DL 22.3.2021 n. 41

art. 28 DL 19.5.2020 n. 34

Risposta interpello Agenzia Entrate 1.12.2021 n. 797

Il Quotidiano del Commercialista del 2.12.2021 - "Soglie per compensare gli aiuti di Stato dipendenti dalla data di concessione dell'aiuto" - Alberti - Mauro

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus locazione immobili Coronavirus" - Alberti P., Mauro A. Guide

Eutekne - Impresa e società - "Aiuti di Stato" - Alberti P.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CORONAVIRUS

Contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA - Contributo "perequativo" ex DL 73/2021 (c.d. "Sostegni-bis") - Modalità e termini di presentazione dell'istanza (provv. Agenzia delle Entrate 29.11.2021 n. 336196)

L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 29.11.2021 n. <u>336196</u>, ha definito contenuto, modalità e termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto "perequativo" di cui all'<u>art. 1</u> co. 16 - 27 del DL 73/2021 e disciplinato dal DM 12.11.2021 (pubblicato sulla *G.U.* 1.12.2021 n. 286), approvando altresì il modello di istanza e le relative istruzioni.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre pubblicato una specifica guida dedicata al contributo in esame.

Soggetti beneficiari

Il contributo "perequativo" spetta ai soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione (o producono reddito agrario), titolari di partita IVA attiva al 26.5.2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che:

- i ricavi/compensi 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro;
- vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 almeno pari al 30% rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (DM 12.11.2021).

Nella guida Agenzia delle Entrate novembre 2021 viene chiarito che, per la verifica di tale ultimo requisito, il risultato economico d'esercizio che esprime un utile deve essere preceduto dal segno positivo, mentre il risultato economico d'esercizio che esprime una perdita deve essere preceduto dal segno negativo. Sul punto la guida fornisce alcune esemplificazioni numeriche.

Ad esempio, se nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 il risultato economico d'esercizio è un utile di 38.200 euro e nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 è una perdita di 5.500 euro, la differenza deve essere calcolata come: +38.200 meno -5.500 = +43.700. In tal caso, poiché il peggioramento del risultato

economico è pari al 114% del risultato economico 2019, il requisito del peggioramento minimo di almeno il 30% è soddisfatto.



Misura del contributo perequativo

L'ammontare di tale contributo è determinato applicando alla differenza tra i suddetti risultati economici d'esercizio (al netto di tutti i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate) le seguenti percentuali (DM 12.11.2021):

- 30%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;
- 20%, per i soggetti con ricavi/compensi superiori a 100.000,00 e fino a 400.000,00 euro;
- 15%, per i soggetti con ricavi/compensi superiori a 400.000,00 e fino a 1 milione di euro;
- 10%, per i soggetti con ricavi/compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
- 5%, per i soggetti con ricavi/compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

L'importo del contributo non può essere comunque superiore a 150.000,00 euro.

A differenza di precedenti contributi a fondo perduto, per il contributo perequativo non è previsto un importo minimo (guida Agenzia delle Entrate novembre 2021).

Procedura per il riconoscimento del contributo perequativo

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto "perequativo", i soggetti interessati devono presentare, anche tramite intermediari abilitati, un'apposita istanza telematica all'Agenzia delle Entrate, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti.

In particolare, l'istanza può essere presentata:

- dal 29.11.2021 al 28.12.2021 tramite l'applicazione desktop telematico;
- dal 30.11.2021 al 28.12.2021 tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Nel suddetto periodo è inoltre possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa.

Limiti comunitari

Nell'istanza deve essere compilata anche la sezione dedicata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'<u>art. 47</u> del DPR 445/2000, per attestare il possesso dei requisiti previsti per la sezione 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato.

Qualora, sommando il contributo perequativo richiesto con l'istanza all'importo complessivo di aiuti di Stato ricevuti per la sezione 3.1, il richiedente dovesse superare il limite massimo previsto per tale sezione dal 28.1.2021, potrà richiedere il contributo limitatamente all'importo che consente di non superare il limite di aiuti di Stato.

Nel caso in cui, con gli aiuti percepiti precedentemente alla richiesta del contributo perequativo, il richiedente avesse già superato il limite massimo di aiuti di Stato previsto per la sezione 3.1 dal 28.1.2021, non potrà presentare l'istanza.

Modalità di erogazione del contributo

Nell'istanza deve essere indicata la modalità scelta per l'attribuzione del contributo, vale a dire:

- accredito diretto sul conto corrente bancario o postale corrispondente all'IBAN indicato nell'istanza;
- sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante il modello F24.

Adempimenti dichiarativi

L'istanza può comunque essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 31.12.2020 è stata presentata entro il 30.9.2021 e la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria e comunque entro il 30.9.2021.

art. 1 co. 16 DL 25.5.2021 n. 73

Provvedimento Agenzia Entrate 29.11.2021 n. 336196Guida

Agenzia Entrate novembre 2021

Il Quotidiano del Commercialista del 30.11.2021 - "Al via le istanze per il contributo perequativo" - Alberti Italia

Oggi del 30.11.2021, p. 29 - "Perequativo, corsa ai contributi" - Bartelli

Il Quotidiano del Commercialista del 17.11.2021 - "Peggioramento del risultato economico pari al 30% per il contributo perequativo" - Alberti

Guide Eutekne - Impresa e società - "Contributo a fondo perduto Coronavirus - Contributo a fondo perduto DL Sostegni-bis" - Alberti P.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CORONAVIRUS



Contributo per il sostegno delle attività economiche chiuse - Novità del DL 73/2021 convertito (c.d. "Sostegni-bis") - Modalità e termini di presentazione delle istanze (provv. Agenzia delle Entrate 29.11.2021 n. 336230)

Con il provv. 29.11.2021 n. <u>336230</u>, l'Agenzia delle Entrate ha definito contenuto, modalità e termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per le attività chiuse di cui all'art. 2 del DL DL <u>73/2021</u>, approvando altresì il modello di istanza e le relative istruzioni.

Normativa di riferimento

L'<u>art. 2</u> del DL 73/2021 ha istituito un fondo per l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che esercitano in modo prevalente attività per le quali le misure restrittive - adottate ai sensi degli <u>artt. 1</u> e <u>2</u> del DL 25.3.2020 n. 19 per evitare la diffusione dell'epidemia da COVID-19 - hanno disposto la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021.

L'<u>art. 11</u> del DL 23.7.2021 n. 105 ha disposto la destinazione prioritaria di una parte del predetto fondo a favore dei soggetti titolari di partita IVA la cui attività prevalente, individuata dal codice Ateco 2007 "93.29.10 - Discoteche, sale da ballo, nightclub e simili" risultava chiusa alla data del 23.7.2021.

La dotazione finanziaria complessiva prevista per il fondo è pari a 140 milioni di euro; una quota ammontante a 20 milioni di euro è destinata prioritariamente ai soggetti che svolgono attività individuata dal codice ATECO 93.29.10.

Con il DM 9.9.2021 sono stati determinati i soggetti beneficiari del fondo e l'ammontare dell'aiuto, nonché le modalità di erogazione

Soggetti beneficiari

Il contributo maggiorazione discoteche è destinato ai soggetti che esercitano attività di impresa, residenti o stabiliti in Italia, e che posseggono i seguenti requisiti:

- la partita IVA è stata attivata in data antecedente al 23.7.2021;
- l'attività prevalente svolta alla data del 23.7.2021, comunicata con il modello AA7/AA9 all'Agenzia delle Entrate, è individuata dal codice ATECO "93.29.10 Discoteche, sale da ballo, night-club e simili", attività che alla medesima data risultava chiusa per effetto delle disposizioni di contenimento dell'epidemia da Covid-19 previste agli artt. 1 e 2 del DL 25.3.2020 n. 19.

Il contributo attività chiuse è destinato ai soggetti che esercitano attività di impresa, arte e professione, residenti o stabiliti in Italia e che posseggono i seguenti requisiti:

- la partita IVA è stata attivata in data antecedente al 26.5.2021;
- l'attività prevalente svolta alla data del 26.5.2021, comunicata con il modello AA7/AA9 all'Agenzia delle Entrate, è una di quelle individuate dai codici ATECO elencati nell'allegato 1 del DM. Tale allegato ricomprende i codici ATECO riferiti alle attività per le quali le disposizioni di contenimento dell'epidemia da Covid-19 hanno disposto la chiusura, tra l'1.1.2021 e il 25.7.2021, per un periodo complessivo di almeno 100 giorni.

Cumulabilità dei contributi

Il contributo attività chiuse e il contributo maggiorazione discoteche non sono alternativi.

Pertanto i soggetti che esercitano attività prevalente riferibile al codice ATECO "93.29.10", se in possesso dei requisiti previsti per entrambi i contributi, possono richiedere con l'istanza sia il contributo attività chiuse sia il contributo maggiorazione discoteche.

Procedura per il riconoscimento dei contributi

I soggetti interessati devono presentare un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate:

- dal 2.12.2021 al 21.12.2021;
- direttamente o tramite intermediari abilitati;
- utilizzando l'apposito modello approvato;
- in via telematica, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Limiti comunitari

Nell'istanza deve essere compilata anche la sezione dedicata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'<u>art. 47</u> del DPR 445/2000, per attestare il possesso dei requisiti previsti per la sezione 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato.

Erogazione del contributo

L'Agenzia delle Entrate determina il contributo sulla base delle informazioni contenute nell'istanza.

Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente bancario o postale del richiedente.



art. 2 DL 25.5.2021 n. 73

Il Quotidiano del Commercialista del 30.11.2021 - "Domande per il contributo per attività chiuse e discoteche dal 2 al 21 dicembre" - Redazione

Guide Eutekne - Impresa e società - "Contributo a fondo perduto Coronavirus - Contributo per le attività economiche chiuse 2021" - Alberti P.

Il Quotidiano del Commercialista del 8.10.2021 - "In Gazzetta il decreto sul contributo per le attività chiuse durante l'emergenza" - Alberti

Lavoro

PREVIDENZA

Ammortizzatori sociali - Accordi collettivi aziendali di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro - Accesso alla NASpI - Chiarimenti (circ. INPS 1.12.2021 n. 180)

Con la circ. 1.12.2021 n. 180, l'INPS fornisce chiarimenti riguardo all'erogazione della NASpI per i lavoratori privi di impiego a seguito dell'adesione all'accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, dopo la proroga delle sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.

Divieto di licenziamento

Il divieto di licenziamento per motivi economici è stato introdotto dall'<u>art. 46</u> del DL 18/2020 (conv. L. <u>27/2020</u>) ed è stato prorogato, da ultimo, dall'<u>art. 8</u> co. 9-10 del DL 41/2021, che ne ha fissato la durata a tre differenti scadenze:

- fino al 30.6.2021 per tutti i datori di lavoro;
- fino al 31.10.2021 per i datori di lavoro di cui ai co. 2 e 8 dell'art. 8 del DL 41/2021, quindi i datori che possono fruire dei trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, nonché della cassa integrazione operai agricoli (CISOA), e per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15 (art. 50-bis co. 4-5 del DL 73/2021, conv. L. 106/2021);
- al massimo fino alla data del 31.12.2021 per talune categorie di datori di lavoro (ad es. i datori di lavoro privati che avendo presentato domanda, sono autorizzati ai sensi dell'art. 11 co. 1 e 6 del DL 146/2021, ai trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga ai sensi dell'art. 11 co. 1 e 6 del DL 146/2021, quelli delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili con determinati codici ATECO, ecc.).

Erogazione della NASpl

Posto che il divieto in esame ha scadenze differenti in relazione alla tipologia di datore di lavoro, l'INPS ha precisato che ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro per i quali il divieto sia cessato il 30.6.2021 la NASpl per risoluzione del rapporto di lavoro con l'accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro spetta solo se la risoluzione interviene entro e non oltre il 30.6.2021. In tal caso, oltre tale data, la NASpl è riconosciuta secondo le ipotesi ordinarie.

Se la cessazione del rapporto tramite accordo è successiva alla predetta data, l'accesso alla NASpI spetta solo se per il datore di lavoro è ancora vigente il divieto di licenziamento oltre il 30.6.2021.

Circolare INPS 1.12.2021 n. 180

Il Quotidiano del Commercialista del 2.12.2021 - "Accordo collettivo aziendale con NASpI se vige il divieto di licenziamento" - Tombari



Leggi in evidenza

FISCALE

DM MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 30.9.2021 **FISCALE**

TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - Immobili con sfratto per morosità - Esenzione dall'IMU dovuta per l'anno 2021 - Rimborso della prima rata - Modalità attuative

L'art. 4-ter del DL 25.5.2021 n. 73, inserito in sede di conversione nella L. 23.7.2021 n. 106, ha previsto l'esenzione dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2021 relativa all'immobile posseduto dalle persone fisiche che lo hanno concesso in locazione a uso abitativo e che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità.

Poiché l'art. 4-ter del DL 73/2021, inserito in sede di conversione, è entrato in vigore dopo il termine del 16.6.2021 per il versamento della prima rata dell'IMU dovuta per il 2021, il co. 2 del suddetto art. 4-ter prevede che con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze sono stabilite le modalità di rimborso della prima rata dell'IMU 2021 già pagata.

In attuazione di tale disposizione, con il presente DM vengono quindi stabilite le modalità di rimborso dell'IMU già pagata da parte dei soggetti che hanno diritto all'esenzione.

Soggetti beneficiari dell'esenzione IMU 2021

L'esenzione dal versamento dell'IMU relativa all'anno 2021 è riconosciuta alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità:

- entro il 28.2.2020, la cui esecuzione è stata sospesa sino al 30.6.2021;
- successivamente al 28.2.2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30.9.2021 o al 31.12.2021.

Rimborso dell'IMU 2021 già versata

I soggetti beneficiari dell'esenzione dal versamento dell'IMU relativa all'anno 2021, che hanno versato la prima rata dell'imposta entro il 16.6.2021, hanno diritto al rimborso della stessa.

Coloro che, entro il 16.6.2021, hanno versato l'imposta in un'unica soluzione per tutto l'anno 2021 hanno diritto al rimborso dell'intero importo corrisposto.

Presentazione al Comune dell'istanza di rimborso

I soggetti aventi diritto al rimborso devono presentare al Comune competente un'istanza nella quale vengono dichiarati, oltre alle generalità del contribuente e ai dati identificativi dell'immobile, i seguenti elementi:

- possesso dell'immobile;
- concessione dello stesso in locazione a uso abitativo;
- estremi del provvedimento con cui è stata ottenuta una convalida di sfratto per morosità entro il 28.2.2020, la cui esecuzione è stata sospesa fino al 30.6.2021, oppure una convalida di sfratto per morosità successiva al 28.2.2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30.9.2021 o al 31.12.2021;
- estremi del versamento della prima rata o dell'unica rata dell'IMU relativa all'anno 2021;
- importo di cui si richiede il rimborso;
- coordinate bancarie.

Attestazione dell'esenzione nella dichiarazione IMU relativa al 2021

I medesimi soggetti devono altresì attestare in sede di dichiarazione IMU relativa all'anno 2021, da presentare entro il 30.6.2022, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione e l'importo del rimborso, nello spazio dedicato alle annotazioni del modello di dichiarazione.



Scadenze della settimana

04 dicembre 2021, Sabato *

Contributi INPS

Imprese filiere agricole, pesca e acquacoltura - Presentazione telematica all'INPS della domanda per l'esonero dal versamento dei contributi a carico dei datori di lavoro o lavoratori autonomi, dovuti dall'1.11.2020 al 31.1.2021

05 dicembre 2021, Domenica *

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Società e associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco, bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, ecc. - Annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di novembre

09 dicembre 2021, Giovedì

Imposte dirette

Esercenti attività d'impresa che hanno attivato la partita IVA nel 2018 e iniziato l'attività nel 2019, con ricavi fino a 10 milioni - Presentazione telematica all'Agenzia Entrate dell'istanza per il contributo a fondo perduto

10 dicembre 2021, Venerdì

Contributi INPS

Datori di lavoro dei settori turismo, stabilimenti termali, commercio, creativo, culturale e spettacolo - Presentazione telematica all'INPS della domanda di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a proprio carico

Contributi INPS e INPGI

Imprese - Termine finale per l'invio telematico al Ministero del lavoro dell'istanza di riduzione contributiva per i contratti di solidarietà stipulati entro il 30 novembre o in corso nel secondo semestre anno precedente

Imposte dirette

Associazioni e società sportive dilettantistiche senza contratti di locazione o concessione - Presentazione telematica, entro le ore 16.00, al Dipartimento per lo Sport della domanda per un apposito contributo a fondo perduto



Altre scadenze

11 dicembre 2021, Sabato *

Imposte dirette

Organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, ONLUS - Presentazione telematica al Ministero del Lavoro della domanda per un contributo in caso di cessazione o riduzione attività nel 2020 a causa della pandemia

13 dicembre 2021, Lunedì

Esercenti attività d'impresa, arte o professione o titolari di reddito agrario, con ricavi o compensi 2019 tra 10e 15 milioni di euro - Presentazione telematica all'Agenzia Entrate dell'istanza per il contributo a fondo perduto

Grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria causa COVID - Inizio presentazione telematica a Invitalia, dalle ore 12.00, delle domande di finanziamento agevolato per piani di rilancio, fino ad esaurimento delle risorse

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Secondo versamento per il periodo contabile novembre-dicembre, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile luglio-agosto

14 dicembre 2021, Martedì

IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, IVA, imposte sostitutive e patrimoniali

Soggetti che beneficiano della proroga dei versamenti - Regolarizzazione omessi o insufficienti versamenti entro il 15.9.2021, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

Tributi, contributi e altre entrate

Soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017 che hanno aderito alla "rottamazione-ter" e/o al "saldo e stralcio" - Termine per effettuare il versamento delle rate scadute nel 2020e nel 2021

15 dicembre 2021, Mercoledì

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni sulle movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro, eseguite nel secondo mese precedente

IRES, IRAP e IVA

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime L. 398/91 - Annotazione nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati" dei proventi commerciali conseguiti nel mese precedente

Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR - Annotazione delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri IVA o nel prospetto riepilogativo dei contribuenti



"supersemplificati"

IRPEF

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di agosto, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

IRPEF e IRES

Imprese di autotrasporto di merci - Termine entro le ore 16, per trasmettere al soggetto gestore, in via informatica, la documentazione degli investimenti veicolari, per i previsti contributi (domande presentate dal 14.5 al 30.6.2021)

IVA

Soggetti con partita IVA - Annotazione delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese

Soggetti con partita IVA - Annotazione riepilogativa, sul registro dei corrispettivi, degli scontrini o ricevute fiscali emesse nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di agosto, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Registrazione del documento riepilogativo delle fatture emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, nell'ordine della loro numerazione

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse nel mese precedente relative a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente

Soggetti con partita IVA - Termine per emettere le fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture integrative in relazione alle fatture registrate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture relative alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

16 dicembre 2021, Giovedì

Addizionale comunale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Addizionale del 10%

Soggetti del settore finanziario - Versamento relativo ai compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione

Addizionale regionale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Cedolare secca o IRPEF

Intermediari immobiliari che intervengono nel pagamento dei corrispettivi - Versamento ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dei contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017



Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti

Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato edeterminato, relativi al trimestre aprile-giugno dell'anno in corso

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Versamento dei contributi relativi al mese precedente

Contributo INPS ex L. 335/95

Associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi nel mese precedente - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente borse di studio o assegni per attività di ricerca, ovvero assegni per attività di tutoraggio - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente compensi a spedizionieri doganali - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Soggetti che nel mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

IMPI

Soggetti passivi - Termine per il versamento del saldo dell'imposta dovuta per l'anno in corso sullepiattaforme marine destinate alla coltivazione di idrocarburi e site entro i limiti del mare territoriale

Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%

Datori di lavoro privati - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività del lavoro o a partecipazione agli utili

Imposta sostitutiva sui capital gain

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento dell'acconto del 100% dell'imposta versata nei primi 11 mesi dell'anno, in regime di "risparmio amministrato"

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento dell'imposta applicata nel secondo mese precedente, in regime di "risparmio amministrato"

Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain

Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti

Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Versamento dell'imposta relativa alle attività svolte nel mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui per gli apparecchi installati a novembre

IMU

Enti non commerciali - Versamento della seconda rata dell'imposta dovuta per l'anno in corso, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente



Soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali - Termine per il versamento del saldo dell'IMU dovuta per l'anno in corso

IRPEF

Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, salvo differimento se l'ammontare cumulativo non è di almeno 500,00 euro

Datori di lavoro sostituti d'imposta - Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR che maturano nell'anno solare in corso

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di ottobre, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi)

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi pubblici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. I) del TUIR

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente

IRPEF e cedolare secca sulle locazioni

Sostituti d'imposta - Versamento della seconda o unica rata di acconto trattenuta a novembre nei confronti dei soggetti che hanno presentato il modello 730/2021

IRPEF e IRES

Banche e Poste - Versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese detraibili di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni

IVA

Corrieri espressi e altri operatori economici - Validazione della dichiarazione precompilata dall'ADM per il mese precedente relativa alle importazioni di beni in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari che rimangono nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di ottobre, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime opzionale trimestrale - Regolarizzazione versamento del trimestre lugliosettembre, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) - Regolarizzazione versamento del trimestre luglio-settembre, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA in regime mensile - Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito

Soggetti con partita IVA in regime mensile che affidano la tenuta della contabilità a terzi con comunicazione all'Ufficio delle Entrate - Liquidazione e versamento dell'IVA del mese precedente, facendo riferimento al secondo mese precedente



Tobin tax

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento per le operazioni su strumenti finanziari derivati e ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento relativo ai trasferimenti e alle operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente

Tributi

Professionisti iscritti in appositi Registri o Albi - Presentazione telematica al Ministero dell'Interno, entro le 18.00, delle domande per l'inserimento nell'Elenco dei revisori dei conti degli enti locali o per mantenere tale iscrizione

Tributi e contributi

Soggetti che hanno ricevuto "avvisi bonari" - Termine per versare le somme sospese che scadevano dall'8.3.2020 al 31.5.2020, non effettuate entro il 16.9.2020 o il 16.12.2020, senza ulteriori sanzioni e interessi

* Avvertenza: L'art. 7 co. 2 lett. I) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".